



*Al Presidente della Regione*

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**n. 7 del 13 marzo 2020**

**DIPARTIMENTO: SANITA' (DPF)**

**Oggetto:** Nuove misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private

**SERVIZIO:** Prevenzione e Tutela Sanitaria – (DPF010)

L'Estensore  
**Dott. ssa Stefania Melena**  
(firmato digitalmente)

Il Dirigente del Servizio  
**Dott. ssa Stefania Melena**  
(firmato digitalmente)

**SERVIZIO:** Emergenza Sanitaria e Sanità Digitale - ICT - (DPF017)

L'Estensore  
**Dott. Lorenzo Pingiotti**  
(firmato elettronicamente)

Il Dirigente del Servizio  
vacante

Al Direttore REGIONALE

data: **13 marzo 2020**

Prot. n. **75959/20/DPF017**

---

Il DIRETTORE REGIONALE  
**Dr. Giuseppe Bucciarelli**  
(firmato digitalmente)

Al Componente la Giunta preposto a: Sanità data: **13 marzo 2020**

Prot.n. **75959/20/DPF**

---

Il Componente la Giunta

**Dott.ssa Nicoletta Veri**  
(firmato digitalmente)

Al Presidente della Giunta Regionale data: **13 marzo 2020**

Prot. n. **75959/20/**

---



*Al Presidente della Regione*

## **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**VISTO** lo Statuto della Regione Abruzzo;

**VISTO** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

**VISTO** il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

**VISTO** il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

**VISTO** il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19";

**VISTI** i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;



## *Al Presidente della Regione*

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile nn. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 647 del 9 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 10 marzo 2020;

**PRESO ATTO** dell'attivazione della CROSS, Centrale Remota di Soccorso Sanitario attivata a Pistoia ai sensi della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile 24 giugno 2016;

**PRESO ATTO** della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

**VISTO** il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTA** la circolare del Ministero della Salute del 10 marzo 2020 recante "Raccomandazioni per la gestione dei pazienti oncologici e onco-ematologici in corso di emergenza da COVID-19";

**VISTO** il DPCM dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;



## *Al Presidente della Regione*

**PRESO ATTO** dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:

- n.1 del 26 febbraio 2020;
- n. 2 dell'8 marzo 2020;
- n. 3 del 9 marzo 2020;
- n. 4 dell'11 marzo 2020;

**VISTE** le Linee Guida del Sistema di Emergenza Urgenza n. 1/1996, che contempla la previsione, da parte delle Regioni, dell'istituzione di un "Comitato regionale sanitario per l'emergenza, con compiti di programmazione ed indirizzo delle attività svolte nel sistema di emergenza";

**VISTA** la Legge Regionale n. 5/2008 ed in particolare il punto 5.4.1, il quale tra l'altro, prevede che la Giunta Regionale si avvalga dell'attività di un Comitato Regionale per l'Emergenza-Urgenza;

**VISTA** la DGR 702 del 24 ottobre 2011 recante "Costituzione del Comitato Regionale Emergenza-Urgenza Abruzzo" (CREA);

**VISTA** la DGR 264 del 27.4.2018 "Approvazione del documento Piano regionale delle Maxi-Emergenze – Regione Abruzzo";

**VISTO** il verbale rimesso dal Comitato tecnico CREA, riunitosi in data 13.03.2020 e recante "Misure urgenti per il contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (**Allegato 1**);

**CONSIDERATO** lo stretto raccordo del Comitato tecnico CREA, per il tramite del Dipartimento Sanità, con l'Unità di Crisi istituita presso la Regione Abruzzo per l'emergenza Covid-2019;

**VALUTATA** l'esigenza di adottare nel più breve tempo possibile misure adeguate e proporzionate all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee misure di ulteriore limitazione – in aggiunta a quanto già ordinato con i precedenti provvedimenti - dell'attività ordinaria e programmata non urgente nei presidi ospedalieri dotati di PS/DEA, sia per contenere le occasioni di contagio di personale sanitario e utenti, che per limitare l'impiego ordinario del personale medico e sanitario in modo da preservarne lo stato di salute e l'operatività in caso di attivazione di ulteriori livelli di maxi-emergenza/maxi-evento;

**VALUTATA** altresì l'opportunità di adottare protocolli comuni per la gestione del paziente affetto da COVID-19 che presenti quadro clinico critico, tale da richiederne il ricovero nei reparti di Terapia Intensiva (T.I.) e visto l'allegato documento licenziato in data 13.3.2020 dal Comitato tecnico CREA dal titolo "Procedure operative per la gestione del paziente critico con COVID-19" (**Allegato 2**);

**CONSIDERATO** che, per quanto detto, è necessario assumere tutte le precitate misure, programmatiche ed operative, nonché di risposta e contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus SARS-CoV-2;

### **ORDINA**

-ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica-

1. Alle strutture pubbliche sede di PS/DEA di sospendere con decorrenza immediata e fino al 3 aprile 2020 i ricoveri programmati sia medici che chirurgici presso le strutture pubbliche sede di PS/DEA, al fine di favorire



*Al Presidente della Regione*

il massimo utilizzo possibile delle Terapie Intensive e la disponibilità di personale sanitario per l'emergenza da COVID-19;

2. alle strutture sanitarie pubbliche di procedere all'accettazione dei soli ricoveri con carattere d'urgenza "non differibile" provenienti dai Pronto Soccorso. La sospensione è valida per tutti i ricoveri programmati, ad eccezione degli interventi onco-ematologici in classe A o di alta specialità, non rinviabili a giudizio motivato del clinico e fatto salve specifiche condizioni di inderogabilità motivate dalle peculiarità organizzative delle singole ASL;

3. alle strutture sanitarie pubbliche di disporre la riduzione dell'attività di ricovero in regime di Day Hospital, seguendo i criteri individuati per la specialistica ambulatoriale, salvaguardando l'attività dedicata ai percorsi onco-ematologici e alle prestazioni ritenute non rinviabili per ragioni di continuità assistenziale o terapeutica;

4. alle strutture private accreditate, per tutto il periodo emergenziale COVID-19, di accogliere i pazienti NO-COVID qualora trasferiti dalle strutture pubbliche della rete di emergenza regionale, rimodulando la loro attività di elezione;

5. di confermare l'assetto organizzativo della rete ospedaliera regionale per le emergenze e per le patologie tempo dipendenti;

6. di disporre in capo ai Direttori Generali la responsabilità, nel rispetto dei requisiti e delle indicazioni ministeriali (tra cui la disponibilità di Pronto Soccorso), della Struttura/Stabilimento di COVID-Hospital provvedendo all'adeguamento dei necessari requisiti strutturali, funzionali e di personale. Le ASL provvederanno, conseguentemente, alla tempestiva e corretta trasmissione alla Regione di tutti i dati informativi inerenti l'organizzazione delle aree critiche e dei COVID-Hospital;

7. di disporre la non sospensione delle IVG, nel rispetto della L.194/1978 in quanto non differibili;

8. alle strutture sanitarie di adottare per tutto il periodo dell'emergenza COVID-19 misure di limitazione dell'accesso di parenti e visitatori ai reparti di degenza, consentendole esclusivamente durante l'orario di visita e ad un solo visitatore per paziente e interdicendole alle persone con sintomatologia simil-influenzale, in ordine alla corretta applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020, fatte salve diverse e più rigorose disposizioni della Direzione Sanitaria della struttura;

9. di raccomandare alle ASL l'istituzione di un servizio di assistenza psicosociale, in linea con quanto previsto all'All.7 del Piano Regionale delle Maxi-emergenze, recepito con la DGR n. 264 del 27 aprile 2018 e in conformità con le Direttive della Presidenza del Consiglio del 2006 e del 6 aprile 2013;

10. di disporre a carico delle ASL l'indicazione alla Regione e in subordine a nullaosta regionale, di laboratori aggiuntivi (oltre al Laboratorio di Riferimento Regionale identificato nella U.O.C. di Microbiologia e Virologia Clinica del P.O. di Pescara) per i test di infezione al SARS-CoV-2, da eseguire secondo le indicazioni fornite dal Laboratorio Nazionale di Riferimento ISS, anche per ambiti territoriali diversi da quelli di competenza della ASL proponente, in conformità alla Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020 e al fine di accelerare le procedure di diagnostica di casi sospetti/probabili di infezione da SARS-CoV-2;

11. di raccomandare alle ASL l'applicazione di protocolli comuni per la gestione del paziente affetto da COVID-19 che presenti quadro clinico critico tale da richiederne il ricovero nei reparti di Terapia Intensiva (T.I.), conformi all'allegato documento, elaborato e condiviso da un gruppo di specialisti della Regione, denominato "Procedure operative per la gestione del paziente critico con COVID-19" (**Allegato 2**);

12. di stabilire – alla luce dell'Ordinanza n. 3 del 9 marzo 2020 che sospende le attività ambulatoriali svolte nella Regione Abruzzo, fatte salve le attività elencate nell'allegato B della medesima Ordinanza n.3/2020, siccome integrata con Ordinanza n. 4 dell'11 marzo 2020 - sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso



## *Al Presidente della Regione*

provvedimento che le prescrizioni relative alle specialità medicinali classificate in fascia A e H con ricetta limitativa (RRL e RNRL) non sottoposti a Piano Terapeutico e prescrivibili solo da centri ospedalieri e/o specialisti, potranno essere rinnovate dal Medico di Medicina Generale che ha in cura l'assistito, al fine di garantire la continuità terapeutica ai pazienti già in carico presso un centro ospedaliero e/o uno specialista ospedaliero di riferimento per la patologia;

13. di stabilire che - al fine di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata, in uscita e all'interno dei territori non motivati da necessità - i trasferimenti per continuità terapeutica di pazienti in carico ai Servizi aziendali per le dipendenze Patologiche siano limitati ai casi ed alle situazioni improcrastinabili;

14. di stabilire che le Comunità terapeutiche- sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso provvedimento:

- limitino ai soli casi indifferibili le verifiche degli ospiti e comunque qualsiasi uscita dalla Comunità o attività esterna ad essa non motivata da necessità;
- sospendano le visite dei familiari e riducano al massimo l'accesso dei volontari;
- limitino i nuovi ingressi esclusivamente ai casi di comprovata urgenza;

15. di stabilire - sino al 3 aprile 2020 e sino a nuovo diverso provvedimento - la sospensione dei trasferimenti di salma di cui all'art. 16 comma 4 della LR 41/2012 e ss.mm.ii. , limitatamente ai trasporti di salma dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il decesso all'abitazione privata, al fine di evitare afflusso di persone non controllato in luoghi non idonei;

16. di dare mandato alle Direzioni Generali Aziendali di eseguire e monitorare l'esecuzione delle misure adottate con la presente ordinanza. Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicurano l'esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché delle Forze Armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

**13 marzo 2020**

**Il Presidente della Giunta**  
Dott. Marco Marsilio  
*Firmato digitalmente*